



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 17 MAGGIO 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXIV - N. 112/2 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè

ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

Approvato dai Consigli Comunali di:
Almè con deliberazione n. 49 dell'11 luglio 2002
Villa d'Almè con deliberazione n. 30 del 21 giugno 2002

ATTO COSTITUTIVO dell'«Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè»

L'anno duemiladue, il giorno venticinque del mese di settembre, in Almenno San Salvatore, nel mio studio in via Pitentino n. 19.

Avanti a me dottor Piero Boni, Notaio in Almenno San Salvatore iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e da me consentita rinunzia fattavi, di comune accordo dai Componenti, sono presenti i signori:

- LOCATELLI Teresina, nata a Almè con Villa il giorno 15 ottobre 1945, domiciliata per la carica a Villa d'Almè, presso il Municipio, pensionata, che dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza del Comune di Villa d'Almè, con codice fiscale 00579560160, nella sua qualità di Sindaco in carica e legale rappresentante dell'Ente territoriale medesimo, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale assunta con verbale numero 30 in data 21 giugno 2002, esecutiva a norma di legge e che in copia autentica si allega a quest'atto sotto la lettera «A»;
- TASSETTI Bruno, nato ad Almè il giorno 3 maggio 1953, domiciliato per la carica in Almè, presso il Municipio, disoccupato, che dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza del Comune di Almè, con codice fiscale 00747880169, nella sua qualità di Sindaco in carica e legale rappresentante dell'Ente territoriale medesimo, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale assunta con verbale numero 49 in data 11 luglio 2002, esecutiva a norma di legge e che in copia autentica si allega a quest'atto sotto la lettera «B».

Detti Componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Tra il Comune di Almè (con superficie territoriale di kmq. 1,92 e abitanti 5.716) ed il Comune di Villa d'Almè (con superficie territoriale di kmq. 6,36 e abitanti 6.589) è costituita la «Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè» ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 numero 267. L'Unione ha sede in Villa d'Almè, presso il Municipio, ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

Art. 2 - L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera «C», il cui testo è stato accettato dai rispettivi Enti rappresentati con le preallegate deliberazioni.

Art. 3 - L'Unione è organizzata e regolamentata dalle norme e dalle disposizioni del preallegato Statuto.

Art. 4 - L'Unione ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di svolgimento della funzioni e servizi affidati, per ogni rapporto finanziario con i Comuni partecipanti nonché per l'imposizione, l'accertamento e la riscossione delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi svolti e alle funzioni affidate.

Art. 5 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Art. 6 - L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 7 - Le spese ed imposte di quest'atto sono a carica degli Enti partecipanti, in parti uguali.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati «A e B», loro pienamente noti.

E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho data lettura con l'allegato «C» ai Componenti che l'approvano.

Scritto quest'atto da persona di mia fiducia su un foglio, per quattro facciate fin qui, viene sottoscritto dai Componenti e da me Notaio.

*Teresina Locatelli
Bruno Tassetti*

STATUTO DELL'UNIONE

INDICE-SOMMARIO

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Almè e Villa d'Almè
- Art. 2 - Finalità dell'Unione
- Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 - Durata dell'Unione
- Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione
- Art. 6 - Funzioni dell'Unione
- Art. 7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

Titolo II ORGANI

Capo I Organi dell'Unione

- Art. 8 - Organi

Capo II Il Consiglio

- Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna
- Art. 10 - Competenze
- Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III Il Presidente e la Giunta

- Art. 13 - Elezione del Presidente
- Art. 14 - Composizione e nomina della Giunta
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Il Vice Presidente
- Art. 17 - La Giunta
- Art. 18 - Dimissioni dalla carica di Assessore
- Art. 19 - Disposizioni di rinvio

Titolo III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 20 - Principi generali
- Art. 21 - Segretario dell'Unione
- Art. 22 - Responsabili dei servizi
- Art. 23 - Personale dell'Unione
- Art. 24 - Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

Titolo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

- Art. 25 - Principi della partecipazione
- Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo V FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 27 - Finanze e patrimonio dell'Unione
- Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 29 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 30 - Revisione economica e finanziaria
- Art. 31 - Affidamento del servizio di tesoreria

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

- Art. 32 - Regolamenti
- Art. 33 - Albo

Capo II Norme finali

- Art. 34 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
 Art. 35 - Proposte di modifica dello Statuto
 Art. 36 - Norma finanziaria
 Art. 37 - Norma finale

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Almè e Villa d'Almè

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli comunali di Almè e Villa d'Almè con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.

2. La sede dell'Unione è situata presso il Municipio di Villa d'Almè, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

6. La partecipazione di altri Comuni all'Unione viene disposta con deliberazione adottata, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dai Consigli comunali dei Comuni già partecipanti e dai Consigli comunali dei Comuni che hanno chiesto l'ingresso. Contestualmente si provvede a modificare il presente Statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione realizza l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

2. L'Unione costituisce, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, se non diversamente disposto, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente Statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

3. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.

4. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul suo territorio.

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri

di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art. 4 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata entro il 30 giugno con effetto il 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.

2. Lo scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con deliberazione adottata dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, consensuale o per recesso unilaterale, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.

4. In caso di scioglimento dell'Unione, i Comuni di Almè e di Villa d'Almè provvedono alla costituzione di un Consorzio per la gestione del cimitero intercomunale. Al Consorzio viene trasferita la proprietà del cimitero intercomunale.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. È attribuita all'Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici di seguito elencati:

- a) cimitero intercomunale;
- b) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- c) servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
- d) servizio idrico-integrato;
- e) servizio distribuzione gas metano;
- f) servizio illuminazione pubblica;
- g) polizia locale, commercio, pubblici esercizi, fiere e mercati.

3. La decorrenza dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti ai sensi del precedente comma, è fissata con provvedimento del Consiglio dell'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare, di norma, residui gestionali in capo ai Comuni.

5. Il trasferimento di una funzione o di un servizio pubblico implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

6. Il cimitero intercomunale, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi pubblici di cui alle lettere d) ed e) del comma 2° del presente articolo, già di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione, sono trasferiti nel patrimonio dell'Unione.

7. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai canoni concessori e dai contributi sui servizi affidati. L'Unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.

Art. 7 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è

deliberato dai Consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo; con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Titolo II ORGANI

Capo I Organi dell'Unione

Art. 8 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

2. Sono organi per la gestione amministrativa: il Segretario dell'Unione, i funzionari dell'Unione, ovvero dei Comuni appartenenti all'Unione, ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

3. L'attività di revisione economico-finanziaria è esercitata da un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio dell'Unione.

4. Il difensore civico del Comune di Villa d'Almè assume le funzioni di difensore civico dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione. Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero pari di Consiglieri stabilito in complessivi 20 (venti) così suddivisi fra i Comuni partecipanti all'Unione:

- a) dieci, eletti dal Consiglio comunale di Villa d'Almè;
- b) dieci, eletti dal Consiglio comunale di Almè.

2. Ciascun Consiglio comunale, nella prima seduta di cui all'art. 40 del TUEL, elegge, al proprio interno, tra i Consiglieri, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze, cui spettano tre Consiglieri. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. Ciascun Consigliere può esprimere una sola preferenza. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

3. I Consiglieri dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di Consigliere comunale, rimangono in carica, ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla elezione dei successori, le funzioni di Consigliere dell'Unione.

5. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni seduta del Consiglio dell'Unione sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

6. Ciascun Consigliere comunica per iscritto al Presidente il nome del gruppo cui aderisce. Il Consigliere più anziano per ogni gruppo, in mancanza di espressa designazione da parte dei rispettivi gruppi, assume le funzioni e le prerogative del capo-gruppo.

Art. 10 - Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi

generali di governo dell'Ente, adottato dalla Giunta e presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il programma viene adeguato in occasione della elezione, in ciascun Comune aderente all'Unione, di un nuovo Sindaco.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti per settori di attività, che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari tra l'Ente ed i Comuni associati.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo Statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta successiva ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Art. 13 - Elezione del Presidente

1. Fino al 31 dicembre successivo alla firma dell'Atto Costitutivo le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di Almè. Il Sindaco del Comune di Villa d'Almè assume le funzioni di Vice Presidente dell'Unione.

2. Successivamente a tale data, le funzioni di Presiden-

te e Vice Presidente dell'Unione, vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai due Sindaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente fino al 31 dicembre successivo all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 14 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, dal Vice Presidente e da 4 (quattro) Assessori nominati dal Presidente.

2. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte comunali. Ogni Comune aderente all'Unione esprime due Assessori.

3. Gli Assessori cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, le funzioni di Assessore dell'Unione.

4. I componenti della Giunta, se non facenti parte del Consiglio dell'Unione, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 16 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o di impedimento.

2. In assenza del Vice Presidente, le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 17 - La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 18 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella Giunta dell'Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 19 - Disposizione di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione

e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2. L'Unione dispone di uffici propri e proprio personale e può avvalersi degli uffici e del personale dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24.

Art. 21 - Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario, scegliendolo, a rotazione, tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.

3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

4. Le funzioni di Vice Segretario dell'Unione sono attribuite al Segretario comunale non individuato quale Segretario dell'Unione.

5. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 22 - Responsabili dei servizi

1. Il Presidente dell'Unione nomina i Responsabili, da preporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, individuandoli tra i funzionari dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, formalmente incaricati, presso i rispettivi enti, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL. Gli incarichi così conferiti possono essere revocati dal Presidente nel caso di mutamenti organizzativi, in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Presidente e della Giunta, e nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati.

2. Spettano ai Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;

d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale comunque assegnato al proprio servizio;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, ad eccezione dei meri atti di indirizzo.

3. I Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 23 - Personale dell'Unione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione delle proprie risorse umane, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale dipendente dall'Unione, viene riassorbito dai Comuni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art. 24 - Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 25 - Principi della partecipazione popolare

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 - Finanze e patrimonio dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell'Unione viene tenuto un inventario.

3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

4. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

5. Le risorse proprie attingono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

6. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 29 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai Responsabili dei servizi.

Art. 30 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 31 - Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, all'istituto bancario che svolge le predette funzioni per il Comune ove ha sede l'Unione.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 32 - Regolamenti

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento Consiliare del Comune di Villa d'Almè.

3. Fino all'adozione del proprio regolamento di contabilità, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento di contabilità del Comune di Villa d'Almè.

Art. 33 - Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione dei Regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia ai Comuni. Copia delle deliberazioni dell'Unione e dei Comuni aderenti viene trasmessa al difensore civico negli stessi termini e secondo le modalità di trasmissione previsti per i capigruppo consiliari.

Capo II NORME FINALI

Art. 34 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 35 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 36 - Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 37 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2. Fino all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici, le funzioni di Messo dell'Unione sono svolte, di norma, dal Messo del Comune ove ha sede l'Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai Messaggi dei restanti Comuni aderenti all'Unione.

3. Fino all'adozione da parte del Presidente del decreto di nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune di Almè.

4. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

5. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione agli Albi dei Comuni aderenti all'Unione.

6. In fase di prima attuazione i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, convocano i rispettivi Consigli, da tenersi entro 15 giorni dalla firma dell'Atto costitutivo, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977